

# COMUNE DI RAVEO. (Prov. UD)

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 2181

li 15.06.2009

### NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

#### IL SINDACO

- VISTO che il giorno 06-07/06/2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;

#### NOMINA

Il Consigliere comunale Sig./a Bonanni Giulio nato/a a Raveo il 02.10.1947 residente in Raveo Fr. Esemon di Sopra n. 41, componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: delega alla Frazione di Esemon di Sopra.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 15.06.2009



IL SINDACO

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Raveo li 15.06.2009



IL SINDACO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.  
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

# COMUNE DI Raveo (Prov. UD)

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 2181

li 15.06.2009

### NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

#### IL SINDACO

- VISTO che il giorno 06-07/06/2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;

#### NOMINA

Il Consigliere comunale Sig./a DANELON Arrigo nato/a a Socchieve il 08.09.1940 residente in Raveo Via Nuova n. 2, componente della giunta comunale.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 15.06.2009



IL SINDACO

Per accettazione della carica


L'ASSESSORE

*(Firma per esteso)*

*(Firma abbreviata)*

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Raveo data 15.06.2009



IL SINDACO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.  
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

# COMUNE DI Raveo (Prov. UD)

## UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N. 2181

li 15.06.2009

### NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

#### IL SINDACO

- VISTO che il giorno 06-07/06/2009 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;

#### NOMINA

Il Consigliere comunale Sig./a VRIZ Mauro nato/a a Raveo il 18.03.1958 residente in Raveo Via Macilles n. 16, componente della giunta comunale.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.


Dalla residenza comunale, li 15.06.2009



IL SINDACO

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

  
(Firma per esteso)

  
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Raveo data 15.06.2009



IL SINDACO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.**  
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;